

L'Inserto

n. 6 - luglio 2008

In questo numero:

- la Totalizzazione contributiva;
- novità su ICI – Straordinari - Mutui;
- nuove disposizioni per la fruizione dei permessi per l'assistenza ai familiari disabili (art. 33 – L. 104/92);
- novità sull'assegno al nucleo familiare.

■ Totalizzazione contributiva

La legge n. 247 del 2007, che recepisce i contenuti dell'Accordo Governo-Sindacati del 23 luglio 2007, ha introdotto una importante norma che rende possibile utilizzare, e non perdere come invece avveniva prima, diversi periodi assicurativi rendendo, in tal modo, conveniente la totalizzazione dei contributi versati.

Chi sono i destinatari e cosa è la totalizzazione

Destinatari della totalizzazione sono lavoratrici e lavoratori (dipendenti pubblici e privati, lavoratori autonomi, liberi professionisti, iscritti alla gestione separata: Contratti di collaborazione continuata, Contratti di collaborazione a progetto) che, nel corso della loro vita lavorativa, hanno svolto attività diverse e versato

contributi a più Fondi o Gestioni pensionistiche. **La totalizzazione, che è gratuita, consente di ottenere un unico trattamento pensionistico** sommando i diversi periodi contributivi a condizione che non coincidano tra di loro e riguarda tutti e per intero i periodi assicurativi. Non è possibile, quindi, la totalizzazione parziale dei vari periodi.

Requisiti richiesti

- Il lavoratore non deve essere già titolare di pensione diretta erogata da una delle gestioni pensionistiche interessate alla totalizzazione.
- Possono essere totalizzati solo periodi contributivi versati in ogni Fondo o gestione di durata superiore ai 3 anni (es.: 3 anni e più al Fondo pensioni lavoratori

dipendenti dell'Inps, oppure all'INPDAP, all'ENPALS, ad una Cassa dei professionisti, ecc.). E' possibile usare la totalizzazione anche se in uno dei Fondi interessati è stato raggiunto il requisito minimo richiesto per il diritto autonomo alla prestazione pensionistica.

I 3 anni si perfezionano anche sommando i contributi versati sia al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) che in una delle Gestioni speciali dei Lavoratori autonomi (Artigiani, Commercianti, Coltivatori Diretti/Mezzadri) dell'INPS.

La legge salvaguarda tutte le precedenti norme in materia di cumulo di contribuzione versata in enti diversi.

Le Prestazioni previste – I requisiti

Pensione di vecchiaia: far valere complessivamente almeno 20 anni di contribuzione ed una età non inferiore ai 65 anni. In questo caso i 65 anni valgono per tutti, uomini e donne.

Pensione di anzianità: far valere complessivamente 40 anni di contribuzione a prescindere dall'età anagrafica. Non si considerano i contributi figurativi per malattia e disoccupazione di fini del perfezionamento del requisito.

Pensione di inabilità: si ottiene in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti dalla forma pensionistica nella quale il lavoratore risulta iscritto al momento in cui si verifica l'evento che determina l'inabilità, prendendo in considerazione tutti i contributi versati nelle diverse gestioni cui l'interessato è stato iscritto.

Non è possibile usare la totalizzazione per il diritto all'assegno di invalidità.

Pensione indiretta ai superstiti: è possibile per i superstiti di assicurato chiedere la totalizzazione dei periodi assicurativi versati nelle diverse gestioni. La pensione spetta se l'assicurato aveva perfezionato, i requisiti previsti dalla gestione in cui era iscritto al momento del decesso.

I lavoratori che rientrano nel sistema contributivo (ossia coloro che hanno iniziato l'attività lavorativa dopo il 31/12/1995) possono ottenere la totalizzazione anche se hanno maturato il diritto autonomo alla pensione in una delle gestioni in cui hanno versato contributi.

La domanda

La domanda va presentata dal lavoratore (o dai superstiti) all'ente presso il quale risultano versati gli ultimi contributi.

Il diritto alla totalizzazione è accertata dalla Gestione presso la quale è stata presentata la domanda.

Nel caso in cui sia stata presentata domanda di ricongiunzione dei contributi versati in diverse gestioni, prima del 3 marzo 2006, è possibile recedere e chiedere la restituzione dell'importo parziale eventualmente già pagato. Se la ricongiunzione risulta già definita è precluso il ricorso alla totalizzazione.

Il calcolo della pensione

Le gestioni pensionistiche calcolano la quota di pensione di propria competenza in proporzione all'anzianità contributiva maturata dal lavoratore in ciascuna di esse.

Il calcolo è sempre contributivo se in ogni Fondo o Gestione non si matura il diritto autonomo. Se, invece, in una o più gestioni si è maturato il diritto autonomo, il criterio di calcolo sarà quello del sistema di appartenenza.

Esempio: lavoratrice con più di 60 anni di età, che chiede la pensione di anzianità con 40 anni di contributi, di cui 21 nel FPLD (tutti ante 1995), 9 come artigiana e 10 come libera professionista: per i 21 anni di contribuzione da lavoro dipendente, la quota di pensione verrà calcolata con il sistema retributivo.

Il pagamento della pensione è effettuata dall'INPS, ma l'onere rimane a carico delle singole gestioni in relazione alle rispettive quote.

In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del lavoratore.

Pensione supplementare

I titolari di pensione in totalizzazione che abbiano periodi di contribuzione nel FPLD dell'INPS esclusi dalla totalizzazione perché inferiori al periodo minimo richiesto (3 anni), possono richiedere, in presenza delle altre condizioni previste dalla legge, la pensione supplementare a carico del Fondo, a condizione che la pensione totalizzata sia composta per almeno una quota da attività da lavoro dipendente.

I titolari di pensione in totalizzazione che abbiano periodi di contribuzione nella Gestione di cui all'art. 2, comma 26, L. 335/95 (Contratto collaborazione continuata, ecc.), esclusi dalla totalizzazione, possono chiedere, sussistendo gli ulteriori requisiti di legge, la pensione supplementare a carico della predetta gestione.

Trattamento minimo, cumulo, maggiorazione sociale, Assegno al Nucleo Familiare

Sulle pensioni liquidate in regime di totalizzazione non si applicano le disposizioni in materia di integrazione al trattamento minimo, essendo - ad eccezione della deroga nel caso di maturazione di diritto autonomo con calcolo retributivo o misto - calcolate in forma contributiva.

Le pensioni in totalizzazione sono integralmente cumulabili con i redditi da lavoro, in quanto o i richiedenti hanno compiuto i 65 anni di età o hanno maturato i 40 anni di contribuzione massima, casi per i quali non è previsto generalmente il divieto di cumulo.

In presenza dei requisiti reddituali richiesti, ai titolari di pensione in totalizzazione spettano le maggiorazio-



ni sociali previste dalle diverse disposizioni legislative, a condizione che tra le quote di pensione che compongono la pensione totalizzata, ve ne sia almeno una a carico delle gestioni per le quali è previsto la maggiorazione.

Si ha il diritto all'assegno al nucleo familiare quando almeno una delle quote di pensione, che hanno dato luogo alla pensione totalizzata, sia a carico di una forma assicurativa dei lavoratori dipendenti. In mancanza di questo, troverà applicazione la disciplina dei trattamenti di famiglia prevista per i titolari di pensione a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Per maggiori informazioni al riguardo, gli interessati sono invitati a rivolgersi presso gli uffici dello SPI e dell'INCA - CGIL.

■ **Novità contenute nel decreto-legge n. 93/2008:**

- **cambia l'ICI**
- **detassati gli straordinari**
- **rinegoziazione mutui**

Il Decreto legge n. 93 del 28/5/2008 presentato dal Governo al Parlamento contiene alcune misure tese a "favorire" i redditi da lavoro e da pensione. Misure ritenute da noi dubbie e di scarsa efficacia, che di seguito sintetizziamo.

■ **Cambia l'ICI**

L'art. 1 stabilisce, già a partire dal 2008, l'abolizione dell'ICI sulla prima casa, cioè sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto, cioè quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, di usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari hanno la residenza anagrafica. Per quel che si riferisce alle "pertinenze" (cantine, box, ec..), pur non essendoci uno specifico riferimento nel DL, si interpreta che siano comprese nell'esenzione.

L'abolizione dell'ICI vale anche per le abitazioni principali di legge: *l'ex casa coniugale assegnata al coniu-*



ge separato o divorziato; le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa utilizzate come abitazione principale dei soci assegnatari; gli alloggi assegnati dagli IACP e da altri enti di edilizia residenziale pubblica.

Sono esenti dall'ICI anche le abitazioni assimilate dai Comuni, con specifico regolamento, *quali quelle in comodato gratuito a parenti in linea retta o collaterale e/o gli immobili posseduti da anziani o disabili, ricoverati e residenti presso istituto di ricovero o cura, a condizione che non siano date in locazione.*

Fanno eccezione, e pertanto i proprietari continueranno a pagare l'imposta, le abitazioni principali di categoria catastale A1, A8 e A9, cioè le proprietà di lusso.

E' ovvio che l'abolizione dell'ICI comporta minori entrate per gli Enti Locali, a cui il governo farà fronte con riduzioni e tagli di alcune voci di bilancio, ad ulteriore danno dei Comuni, col conseguente rischio di ridimensionamento dei servizi sociali locali.

Con lo stesso articolo, è sospesa la possibilità per Regioni

ed Enti locali di deliberare aumenti di tributi e di addizionali all'IRPEF, fatti salvi gli aumenti dovuti alle deliberazioni relative alle entrate patrimoniali (es. TARSU) e quelli collegati al rientro dei disavanzi del settore sanitario. La sospensione opererà fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno.

Una norma della legge finanziaria del precedente governo aveva di fatto già previsto l'annullamento o la riduzione, per il 2008, dell'ICI per oltre il 40% dei proprietari della casa di abitazione, con particolare vantaggio per lavoratori e pensionati; ma soprattutto ne aveva stabilito la copertura finanziaria senza procedere a tagli o riduzioni alle somme destinate agli Enti locali.

■ La detassazione degli straordinari

L'art. 2 prevede la parziale detassazione delle somme corrisposte, a livello aziendale, per straordinari, per lavoro supplementare e per incrementi di produttività. Su tali somme verrà applicata una aliquota del 10%, sostitutiva di IRPEF, di addizionali regionali e comunali, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi per il 2008. Tali redditi, sempre nel limite massimo di 3.000 euro, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del lavoratore o del suo nucleo familiare ai fini fiscali e della situazione economica (ISEE).

Valgono, invece, ai fini dell'accesso a prestazioni previdenziali ed assistenziali.

La misura è adottata in via sperimentale, nel periodo 1° luglio/31 dicembre 2008, salvo espressa rinuncia scritta del lavoratore interessato. La disposizione, però, riguarda solo ed esclusivamente i lavoratori dipendenti del settore privato, a condizione che nel 2007 abbiano avuto un reddito da lavoro non superiore ai 30.000 euro.

E' una misura di dubbia costituzionalità per più motivi: si favoriscono compensi, o parte di essi, per attività spesso definite o decise unilateralmente dal datore di lavoro, escludendo totalmente il settore del pubblico impiego.

Si "spinge" a lavorare di più, con più rischi, meno sicurezza, discriminando ...

■ Rinegoziazione mutui

L'art. 3 definisce la rinegoziazione dei mutui per la prima casa, previa convenzione, siglata il 23-6-08, tra Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana.

La rinegoziazione, di cui potranno usufruire i mutui stipulati prima del 29-5-08, consiste nel ridurre la rata che si sta pagando ma prolungando, nei fatti, la durata del mutuo.

Il passato governo, con un provvedimento simile, ma

più trasparente, garante e conveniente per le persone mutuatarie, aveva reso possibile la rinegoziazione del mutuo e la eventuale trasferibilità dello stesso, senza oneri per l'interessato, da una banca ad un'altra.

All'epoca il sistema bancario non aveva mostrato sufficiente disponibilità alla rinegoziazione, anzi di fatto l'ha ostacolata o "sabotata", mentre oggi si rende disponibile per "venire incontro" alle famiglie in difficoltà!

ATTENZIONE:
prima di qualsiasi
RINEGOZIAZIONE del MUTUO
rivolgiti ai nostri uffici **CGIL**.
Alla larga da facili
promesse e offerte,
cura i tuoi interessi!

*Le banche, da sempre,
prima di tutto aiutano se stesse...*



■ Nuove disposizioni per fruizione permessi Art. 33, L. 104/92

Il contenzioso attuato dai Patronati ha prodotto sentenze della Corte di Cassazione e direttive del Ministero del lavoro favorevoli ai ricorrenti in materia di utilizzo di permessi mensili retribuiti (3 giorni) da L. 104/92, per l'assistenza a un familiare disabile grave.

Ciò ha dato luogo ad una circolare INPS che chiarisce che il destinatario dell'obbligo di concedere i 3 giorni di permesso mensile, a favore del lavoratore che assi-

ste una persona con handicap in situazione di gravità, è il datore di lavoro.

L'INPS, in carico al quale è posto l'onere finanziario dei benefici, interviene solo per verificare la correttezza dell'erogazione economica, in quanto la concessione specifica dei permessi in base ai requisiti di legge, rientra esclusivamente nella concreta gestione del singolo rapporto di lavoro e compete al solo datore di lavoro.

Validità temporale del provvedimento di riconoscimento del diritto alla fruizione dei permessi.

Al momento della compilazione della domanda l'interessato si impegna a comunicare entro 30 giorni l'avvenuto cambiamento delle notizie o situazioni autocertificate nel modello di richiesta, ed in particolare:

- 1) l'eventuale ricovero a tempo pieno del soggetto in condizione di disabilità grave;
- 2) la revisione del giudizio di gravità da parte della Commissione ASL;
- 3) le modifiche ai periodi di permesso richiesti;
- 4) la fruizione dei permessi, per lo stesso soggetto disabile grave, da parte di altri familiari.

Quindi al fine di ridurre gli adempimenti per gli interessati ai benefici, si dispone che a tutti i nuovi provvedimenti di riconoscimento del diritto ai permessi - e per i rinnovi di quelli già in essere - non sia apposto più alcun limite temporale di validità, con la sola eccezione dei provvedimenti che prevedono il riconoscimento temporaneo della disabilità grave.

Possibilità di cumulare permessi per sé stessi con quelli per l'assistenza a familiari in situazione di gravità.

E' riconosciuto il diritto del lavoratore disabile grave che beneficia dei permessi di cui alla Legge 104 per sé stesso, di cumularli con quelli previsti (i 3 giorni mensili) per assistere un familiare con handicap grave, senza più acquisire alcun parere medico legale in proposito.

Possibilità di cumulare, nello stesso mese, periodi di congedo straordinario con permessi art. 33, L. 104/92.

Il divieto previsto dalla norma di legge di cumulare - per l'assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità - il congedo straordinario (quello retribuito della durata massima di 2 anni nell'arco della intera vita lavorativa) ed i 3 giorni di permesso previsti dall'articolo 33 della legge 104/92, vale solo nei casi in cui i giorni coincidono e non comprende, invece, il caso della fruizione nello stesso mese ma in giornate diverse.

Per esempio: nello stesso mese il lavoratore può beneficiare di 15 giorni di congedo straordinario retribuito e dei 3 giorni di permesso - sempre retribuito - purché riferiti a giorni diversi.

■ **Novità sull'assegno al nucleo familiare**

Con uno degli ultimi provvedimenti adottati dal Governo Prodi, sono stati ri-determinati/aumentati, a partire dal 1° gennaio 2008, i livelli di reddito e gli importi degli assegni al nucleo familiare per i nuclei con almeno 1 componente inabile e per i nuclei orfanili.

Le nuove misure rivendicate dalle Organizzazioni sindacali saranno applicate dalle aziende per quel che si riferisce ai lavoratori e direttamente dall'Istituto per quel che si riferisce ai pensionati, con corresponsione delle differenze dal 1° gennaio 2008.

In base alle nuove disposizioni, le modifiche migliorative - un aumento del 10% dell'importo mensile dell'assegno - che riguardano i pensionati sono quelle di seguito indicate:



VEDOVA/O INABILE titolare di Pensione ai Superstiti a carico del FPLD:

fino a reddito annuo di **euro 24.246,48** importo assegno **euro 52,91**;
da **euro 24.246,48** a **euro 27.198,63** importo assegno **euro 19,59**.

COPPIA DI CONIUGI di cui almeno 1 inabile:

fino a reddito annuo di **euro 21.655,84** importo assegno **euro 51,13**;
da **euro 21.655,84** a **euro 24.606,26** importo assegno **euro 39,77**;
da **euro 24.606,26** a **euro 27.559,58** importo assegno **euro 28,40**;
da **euro 27.559,58** a **euro 30.511,74** importo assegno **euro 11,36**.

Oltre tale limite non spetta più l'assegno

SOSTIENI I TUOI DIRITTI

Per:

- **CONOSCERE**
- **RICHIEDERE**
- **TUTELARE**

Con lo
SPI-CGIL
VAI SUL
SICURO!

CGIL
SPI SINDACATO
PENSIONATI
ITALIANI
Emilia-Romagna